

**SCHEMA DI CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DELLA
TOTALITA' DELLE QUOTE DI BUSSETO SERVIZI SRL
DETENUTA DAL COMUNE DI BUSSETO.**

TRA

Comune di Busseto, con sede legale presso la residenza municipale in Busseto (PR), Piazza G. Verdi n. 10, P.IVA: 00170360341, in persona del Segretario Comunale/Responsabile di Settore, in qualità di Stazione Appaltante, di seguito indicato come **"Venditore"**

-da una parte-

e

_____, con sede legale in _____,
Via _____, capitale sociale Euro _____ iscritta al Registro delle
Imprese di _____ con il numero di codice fiscale e partita iva, in
persona del legale rappresentante, giusta i poteri conferiti con
_____, di seguito indicata come **"Acquirente"**.

-dall'altra parte-

Congiuntamente "Le Parti"

INDICE

Premesse.....	3
Articolo 1) Definizioni.....	5
Articolo 2) Oggetto.....	7
Articolo 3) Compravendita della Partecipazione Sociale - determinazione del Prezzo della cessione - Esecuzione.....	7
Articolo 4) Dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente.....	9
Articolo 5) Impegni dell'acquirente relativamente alla salvaguardia della occupazione.....	10
Articolo 6) Impegni dell'acquirente in riferimento ai servizi.....	10
Articolo 7) Fideiussioni e Penali.....	10
Articolo 8) Altri impegni e dichiarazioni delle Parti.....	11
Articolo 9) Esecuzione e ulteriori obblighi successivamente alla stessa.....	12
Articolo 10) Imposte e altre spese.....	12
Articolo 11) Mancata sottoscrizione del contratto – Effetti.....	12
Articolo 12) Disposizioni generali – Comunicazioni.....	13
Articolo 13) Legge regolatrice – Foro convenzionale.....	14

Premesso che:

- (a) il Venditore è il solo ed esclusivo proprietario dell'intero (100%) capitale sociale di Busseto Servizi Srl, con sede legale in Busseto (Parma), Piazza Giuseppe Verdi n. 10, capitale sociale di € 3.990.000,00 (tremilioninovecentonovantamila/00 Euro), iscritta presso il Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio di Milano, C.F. e P.IVA n. 02242640346, iscritta al REA di Parma al n. 222138, (di seguito la "Società").
- (b) il Venditore, in attuazione della delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 14/04/2016 ha conferito le reti di proprietà comunale nella Società e conseguentemente con verbale di assemblea, per atto notaio dott. Marco Micheli, Rep. n. 71952 del 29.11.2016, la Società ha aumentato il proprio capitale sociale mediante conferimento di ramo d'azienda relativo agli impianti di distribuzione del gas nella titolarità del socio unico, come meglio descritto nella relazione di stima ex art. 2465 c.c. asseverata dal dott. Marco Guarneri, in data 29.11.2016 (Allegato "A" all'atto n. 71952/28006), per un valore di Euro 3.980.000,00 (tremilioninovecentoottantamila/00).
- (c) Il Venditore, con asta pubblicata sulla G.U.R.I V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 83 del 18/07/2018, ha espletato una procedura competitiva, ad evidenza pubblica, avente ad oggetto la scelta del soggetto cessionario dell'intero (100%) capitale sociale della Società, fissando il prezzo a base d'asta in misura pari al valore di tale ultima società, come quantificato nella "Fairness Opinion sul valore societario" sottoscritta dal dott. Marco Guarneri in data 02.05.2018.
- (d) L'Acquirente ha partecipato alla procedura di cui al punto che precede, formulando un'offerta vincolante ed irrevocabile per l'acquisto dell'intero (100%) del capitale sociale della Società contro pagamento del prezzo di € [redacted], oltre accessori ed oneri di gara, così come previsto negli atti di detta procedura, unitamente al testo del presente Contratto siglato in segno di accettazione del suo contenuto ed alla fideiussione a garanzia della vincolatività dell'offerta stessa.
- (e) L'offerta dell'Acquirente di cui al punto che precede è risultata la migliore con la conseguenza che il Venditore, in data [redacted], ha formalmente dichiarato l'Acquirente, aggiudicatario della procedura di gara alle condizioni di cui all'offerta di detto Acquirente datata [redacted].

- (f) Per effetto dell'aggiudicazione della procedura di gara, il Venditore ha assunto l'obbligo di vendere all'Acquirente, che ha assunto l'obbligo di acquistare, l'intero (100%) del capitale sociale della Società, nei termini, con le modalità ed alle condizioni del presente contratto, contro pagamento del prezzo di cui all'offerta dell'Acquirente datata _____.

tutto ciò premesso,

le Parti, in persona come sopra, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) Definizioni

I seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- 1.01 “Acquirente”, _____, come meglio identificata nella parte introduttiva del presente contratto.
- 1.02 “Acquisto o Trasferimento o Vendita della Partecipazione Sociale”, il trasferimento della proprietà della Partecipazione Sociale dal Venditore all’Acquirente per effetto ed in esecuzione del presente contratto.
- 1.03 “Bilancio”, il bilancio di esercizio della Società alla data del 31/12/2017.
- 1.04 “Data di Esecuzione”, il giorno dell’Esecuzione in cui avviene la sottoscrizione del presente contratto e del contratto di cessione della totalità delle quote di Busseto Servizi Srl con trasferimento della relativa proprietà dal Venditore all’ Acquirente.
- 1.05 “Dipendenti”, i dipendenti della Società quali risultanti dai documenti della procedura di gara.
- 1.06 “Esecuzione”, la compravendita della Partecipazione Sociale, il trasferimento dell’intero (100%) capitale sociale della Società, il pagamento del Prezzo e, in generale, la sottoscrizione e lo scambio di tutti i documenti e l’adempimento di tutti gli obblighi che, a norma del presente contratto, devono essere sottoscritti, scambiati o adempiuti alla Data di Esecuzione.
- 1.07 “Partecipazione Sociale”, indica la partecipazione dell’intero (100%) del capitale sociale della Società, di proprietà del Venditore, come meglio precisato nelle premesse del presente Contratto.
- 1.08 “Prezzo”, l’importo dovuto dall’ Acquirente al Venditore a titolo di prezzo di acquisto della Partecipazione Sociale.
- 1.09 “Società”, Busseto Servizi Srl, come meglio identificata nelle premesse del presente contratto.
- 1.10 “Venditore”, Comune di Busseto, come meglio identificato nella parte introduttiva del presente Contratto.

- 1.11 “Contratto di compravendita”, il presente contratto (di seguito anche “Compravendita”).
- 1.12 “Contratto di cessione”, Contratto di trasferimento del capitale sociale con sottoscrizione autenticata a cura del Segretario Generale (di seguito anche “Contratto”).

Le premesse e tutta la documentazione di gara formano parte integrante, essenziale ed inscindibile del presente Contratto.

Articolo 2) Oggetto

- 2.01 Oggetto del presente contratto è la definizione dei termini, delle modalità e degli adempimenti assunti da ciascuna delle Parti in funzione del Trasferimento totalità delle quote di Busseto Servizi Srl.
- 2.02 I diritti e gli obblighi dell'Acquirente aventi titolo e/o derivanti da questo Contratto, anche in considerazione di quanto precisato nelle premesse si intendono assunti personalmente dall'Acquirente, senza facoltà di trasferimento a terzi, per qualsiasi titolo e/o causa, nessuna esclusa.
- 2.03 Il Venditore cede e trasferisce all'Acquirente, che accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà sull'intero capitale sociale di Busseto Servizi Srl in premessa identificata.
- 2.04 L'Acquirente ha assunto la determinazione dell'acquisto di cui al presente Contratto sulla base delle informazioni relative alla Società come acquisite e dichiara altresì di ben conoscere il complesso dei beni aziendali e delle situazioni giuridiche attive e passive della Società, non trovando nulla da eccepire anche con particolare riferimento al fatto che il Comune di Busseto non risponderà di eventuali differenze tra il prezzo pagato dall'aggiudicatario della gara ed il valore di rimborso spettante a seguito dell'indizione della gara d'ATEM.

Articolo 3) Compravendita della Partecipazione Sociale – determinazione del Prezzo della cessione – Esecuzione

- 3.01 Nei termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto, il Venditore cede e trasferisce al compratore, che accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà sull'intero capitale sociale.
- 3.02 L'Esecuzione del presente contratto, e quindi il trasferimento della proprietà della Partecipazione Sociale, avverrà contestualmente alla conclusione del Contratto.
- 3.03 Il Prezzo di Vendita della Partecipazione Sociale è determinato in un importo pari a complessivi € [REDACTED],00 (Euro [REDACTED]/00), come risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.
- 3.04 Il Prezzo verrà pagato dall'Acquirente al Venditore in conformità a quanto

previsto all'Articolo 4.

3.05 Il Prezzo di Vendita della totalità delle quote, come da offerta economica dell'aggiudicatario, sarà pagato dall'Acquirente al Venditore in un'unica soluzione contestualmente alla conclusione del Contratto di cessione della totalità delle quote, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al Venditore individuato dalle coordinate IBAN a tal fine comunicate da quest'ultimo all'Acquirente.

3.06 Il Venditore garantisce che le quote cedute sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua libera disponibilità, interamente liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere ed iscrizione pregiudizievole, nulla escluso o eccettuato.

Il compratore dichiara di conoscere dettagliatamente ed accettare integralmente, senza alcuna riserva, di alcun tipo, la situazione economico-patrimoniale e finanziaria attuale della società ceduta.

Non vi sarà alcun conguaglio sul prezzo.

Articolo 4) Dichiarazioni e garanzie dell'Acquirente

L'Acquirente dichiara e garantisce al Venditore che le seguenti dichiarazioni e garanzie sono conformi al vero e corrette e lo saranno anche alla Data di Esecuzione:

- 4.01 L'Acquirente è una società debitamente costituita e validamente esistente in base alla legge italiana.
- 4.02 La conclusione e l'esecuzione del presente contratto da parte dell'Acquirente e l'adempimento delle obbligazioni aventi titolo e/o causa nello stesso:
 - a) sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dell' Acquirente;
 - b) non richiedono alcuna ulteriore approvazione o autorizzazione o altro atto da parte di autorità pubbliche o di governo, nazionali o sovranazionali.
- 4.03 La conclusione e l'esecuzione del presente contratto:
 - a) non danno luogo a violazioni di sentenze, decreti od ordinanze emessi nei confronti dell'Acquirente da qualsiasi competente autorità giudiziaria o amministrativa;
 - b) non ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile ivi inclusi gli articoli 101 del TFUE e gli articoli 2 e ss. della legge n. 287/1990 e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa.
 - c) L'Acquirente garantisce di non trovarsi in stato di insolvenza, né di essere stata sottoposta in a procedure concorsuali. Inoltre, non sono pendenti nei propri confronti istanze di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali.
 - d) l'Acquirente esercita ed eserciterà la propria attività sociale nel pieno rispetto delle norme di legge e/o regolamenti applicabili e la conclusione del presente Contratto e dello stipulando contratto di

cessione della totalità delle quote, i poteri a tal fine necessari e per consentire l'esecuzione delle obbligazioni previste a carico dell'Acquirente.

- e) L'Acquirente garantisce di non cedere le quote di Busseto Servizi Srl, nemmeno in parte, per due anni dalla data di sottoscrizione del contratto di cessione.

Articolo 5) Impegni dell'acquirente relativamente alla salvaguardia della occupazione

- 5.01 L'Acquirente si impegna a mantenere il personale dipendente della società in base alla dotazione organica, come da "Dotazione organica", il livello retributivo e contributivo, l'anzianità di servizio, sino al subentro effettivo del gestore d'ATEM.

Articolo 6) Impegni dell'acquirente in riferimento ai servizi

- 6.01 L'Acquirente si obbliga a mantenere uno sportello aperto al pubblico nel centro storico del Comune di Busseto garantendo un'apertura il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, sino al subentro effettivo del gestore d'ATEM.
- 6.02 L'Acquirente si impegna a garantire un tempo per il pronto intervento per almeno il 90% dei casi ≤ 50 minuti, su base annua, sino al subentro effettivo del gestore d'ATEM.

Articolo 7) Fideiussione e Penali

- 7.01 A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, l'Acquirente consegna al Venditore, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, fidejussione bancaria a beneficio del Venditore nelle forme di cui all'art. 93, commi 1, 4 del D.lgs. 50/2016 per un valore pari al 10% (dieci per cento) dell'offerta, per la durata di tre anni dalla sottoscrizione del presente Contratto.
- 7.02 Il rispetto di quanto sopra verrà monitorato dal Venditore. In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali verranno applicate le seguenti penali da un minimo di Euro 1.000,00 a un massimo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'offerta, a seconda della gravità.

Il Comune di Busseto procederà al recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sulla garanzia, che dovrà di volta in volta essere reintegrata dall'aggiudicatario.

Sono fatte in ogni caso salve eventuali azioni risarcitorie promosse dal personale della Società qualora violati gli obblighi in materia di mantenimento del personale come sopra indicato.

Articolo 8) Altri impegni e dichiarazioni delle parti

8.01 "Amministratori e Sindaci".

Il Venditore si obbliga, con ciò garantendo anche il fatto del terzo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile, a fare in modo che:

- (a) all'Esecuzione, gli amministratori ed i sindaci, se nominati, della Società presentino le proprie dimissioni dalla carica, con rinuncia a qualsiasi pretesa avente titolo e/o causa nella carica di amministratore della Società sino alla Data di Esecuzione, fatti salvi compensi deliberati e maturati ma non ancora incassati;
- (b) gli amministratori della Società dimissionari, di cui al punto (a), convochino l'assemblea della Società;
- (c) all'Esecuzione gli amministratori ed i sindaci dimissionari rilascino per iscritto una dichiarazione di non avere alcun compenso né alcuna indennità a pretendere in relazione all'estinzione anticipata del loro mandato e di non avere alcun rapporto di consulenza o prestazione d'opera o di servizi con la Società.

L'Acquirente, in considerazione di quanto previsto dal presente articolo, si obbliga a designare i nuovi amministratori e, occorrendo, nuovi sindaci della Società immediatamente dopo l'Esecuzione.

8.02 "Esonero da responsabilità degli amministratori della Società".

L'Acquirente si obbliga, con ciò garantendo anche il fatto del terzo ai sensi dell'art. 1381 c. c., a che non sia avviata, né da parte della società, né da parte dei suoi soci, alcuna azione di responsabilità nei confronti di coloro che abbiano ricoperto la carica di amministratore della Società nei cinque anni antecedenti la Data di Esecuzione, avente titolo e/o causa in

atti e/o fatti anteriori alla Data di Esecuzione.

L'Acquirente si impegna, quindi, a non proporre azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci e, conseguentemente a manlevarli da eventuali azioni e pretese proposte nei loro confronti, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.

Articolo 9) Esecuzione e ulteriori obblighi successivamente alla stessa

9.01 L'Esecuzione avrà luogo contestualmente alla conclusione del presente Contratto di compravendita (la Data di Esecuzione) presso la sede del Venditore.

9.02 Per ottemperare al disposto dell'art. 2470, comma 2, c.c., alla Data di Esecuzione verrà sottoscritto tra il Venditore e l'Acquirente, oltre al presente Contratto di compravendita, un contratto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata di trasferimento della proprietà della totalità delle quote di Busseto Servizi Srl, a cura del Segretario Generale, meramente riproduttivo degli elementi essenziali della Compravendita.

I contratti verranno sottoscritti nella data e ora che le Parti concorderanno per iscritto.

Resta inteso, pertanto, che la compravendita della Partecipazione Sociale sarà regolata dai termini e dalle condizioni previsti dal presente contratto anche se non riproposti in detto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Articolo 10) Imposte e altre spese

10.01 Salvo quanto altrimenti espressamente previsto in altre clausole del presente contratto, qualsiasi costo, tassa, imposta, onere o spesa comunque connesso allo stesso, ovvero all'esecuzione delle operazioni ivi previste sarà sostenuto e pagato dall'Acquirente ad eccezione delle imposte o tasse che sono per legge a carico del Venditore.

Articolo 11) Mancata sottoscrizione del contratto– Effetti

11.01 Qualora, per cause imputabili all'Acquirente, non si possa procedere con la sottoscrizione del presente contratto, il Venditore escuterà la fidejussione bancaria costituita dall'Acquirente nella procedura di gara a garanzia della sottoscrizione del presente contratto, fatto salvo ogni diritto per il risarcimento del maggior danno.

Articolo 12) Disposizioni Generali – Comunicazioni

- 12.01 “Effetti del Contratto”. Tutte le clausole del presente contratto che prevedano obblighi delle Parti da eseguirsi dopo la Data di Esecuzione, rimarranno valide ed efficaci anche dopo l'Esecuzione, senza necessità per le parti di rinnovare o altrimenti reiterare gli impegni assunti in proposito, sino al subentro effettivo del gestore d'ATEM.
- 12.02 “Modifiche”. Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato.
- 12.03 “Allegati”. Tutti i documenti della procedura di gara, anche non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, come se fossero scritti nel contratto stesso.
- 12.04 “Comunicazioni”. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto, in lingua italiana e si intenderà validamente effettuata tramite raccomandata o mezzo PEC

sempre che tali comunicazioni o notifiche siano indirizzate come segue:

- a) se al Venditore, allo stesso in
Busseto (Parma)
Via Giuseppe Verdi n.10
Telefono: 0524/931711
fax: 0524/92360
E-mail: protocollo @postacert.comune.busseto.pr.it
All'attenzione del dott. Giovanni De Feo
- b) se all'Acquirente, allo stesso in:

Telefono: _____
Telefax: _____
E-mail: _____ @ _____
All'attenzione di: _____

o all'eventuale diverso indirizzo, numero di telefax e/o indirizzo di posta elettronica che ciascuno di essi potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

- 12.05 “Ulteriori Adempimenti”. Le parti si impegnano a sottoscrivere e scambiare tutti gli atti e documenti ed a provvedere ad ogni adempimento e a fare quant'altro necessario al fine di dare completa esecuzione al presente contratto.

Articolo 13) Legge regolatrice – Foro convenzionale

- 13.01 “Legge Regolatrice”. Il presente contratto ed i diritti ed obblighi delle parti dallo stesso derivanti sono regolati e saranno interpretati secondo le leggi della Repubblica Italiana.

- 13.02 “Competenza e Foro esclusivo”. Qualsiasi controversia relativa e/o comunque connessa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto potrà essere devoluta all'Autorità Giudiziaria ed alla competenza del Foro di Parma.

Il Venditore

Comune di Busseto

L'Acquirente